



AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO

73034 Via P.tta del Gesù - Cod. Fisc. 81001150754 – Tel. 0833-798320-798355

e-mail: ufficiodipiano@comune.gaglianodelcapo.le.it

pec: ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

COMUNI DI: GAGLIANO DEL CAPO (Capofila), ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU', PRESICCE- ACQUARICA, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, UGENTO, A.S.L. LE – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO

REGOLAMENTO UNICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI A SOGGETTI TERZI

Approvato con Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 42 del 07.11.2022

PREMESSA

Il Regolamento dell'affidamento dei servizi rappresenta uno strumento strategico per tradurre le risorse in servizi necessari per rispondere alle necessità della popolazione.

L'affidamento dei servizi socio-sanitari è caratterizzato da particolarità funzionali alla natura dei bisogni a cui si prova a dare risposta, tutti riconducibili ai valori fondamentali della Costituzione, quali il benessere psicofisico, la parità di diritti, l'eguaglianza, il rispetto della dignità di ogni singola persona.

Al fine di meglio rispondere a queste esigenze non si può più prescindere dal rapporto fra due strumenti normativi fondamentali: il Codice dei Contratti Pubblici e il Codice del Terzo Settore.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 131 del 26.06.2020 ha chiarito che l'art. 55 del Codice del Terzo Settore "realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria" e integra "una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art.118, quarto comma, Cost.". La Corte Costituzionale ha altresì precisato che il Codice del Terzo Settore è compatibile con i principi del diritto comunitario, in quanto "lo stesso diritto dell'Unione (...) mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà". A seguito della pronuncia costituzionale, anche il Consiglio di Stato ha superato il proprio parere n. 2052/2018, rilasciando il parere 802/2022 in cui ha precisato che "sotto il profilo contenutistico la Sezione è ben consapevole degli aspetti di complessità che caratterizzano il rapporto tra codice dei contratti pubblici e codice del terzo settore in materia di affidamenti dei servizi sociali, quale riflesso della dicotomia conflittuale fra i valori della concorrenza e quelli della solidarietà(...). La Sezione osserva che sia in sede legislativa che in sede di interpretazione giurisprudenziale emerge chiaramente una linea evolutiva della disciplina degli affidamenti dei servizi sociali che rispetto a una fase iniziale di forte attrazione nel sistema della concorrenza e del mercato, sembra ormai chiaramente orientata nella direzione del riconoscimento di ampi spazi di sottrazione a quell'ambito di disciplina".

Le stesse Linee Guida sul rapporto fra pubblica amministrazione ed enti del terzo settore, adottate con D.M. n. 72 del 31.03.2021, hanno chiarito che il ricorso al Codice del Terzo Settore è in primo luogo un'"opzione politica".

Pertanto, all'interno del presente regolamento sono presenti sia gli istituti riconducibili al codice dei contratti pubblici sia quelli riconducibili al codice del terzo settore, proprio al fine di valorizzare il dialogo fra le due fonti normative, nella ferma convinzione che nei servizi sociali non è possibile prescindere da un attento bilanciamento fra il principio di concorrenza e quello di solidarietà nei termini sopracitati.

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

I Comuni dell'Ambito Territoriale di Gagliano Del Capo, Alessano, Castrignano Del Capo, Corsano, Gagliano Del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Presicce-Acquarica, Salve, Specchia, Tiggiano, Tricase e Ugento- coincidente con il Distretto Socio-Sanitario n. 5, ASL Le (in seguito definito brevemente Ambito), nell'esercizio delle loro funzioni, provvedono in forma associata alla gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
- favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, dei soggetti svantaggiati emarginati o a rischio di emarginazione appartenenti ad altre categorie sociali.

Salva l'ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, da utilizzare quando le modeste dimensioni ovvero le caratteristiche dei servizi stessi non suggeriscano la costituzione di un'Azienda

Speciale, di una Istituzione o di una Società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, ovvero il ricorso ad Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ex IPAB) operanti sul territorio, si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi, quando sussistono:

- **motivazioni tecniche** (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);
- **motivazioni economiche** (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
- **motivazioni di opportunità sociale** (particolare vicinanza del no-profit, del privato sociale ai bisogni collettivi).

Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti, in forma singola e/o attraverso le loro associazioni di rappresentanza.

Nella realizzazione delle singole procedure di gara per i servizi da affidare, l'Ambito individuerà clausole di salvaguardia occupazionale per il personale già impegnato nei singoli servizi, compatibilmente con le caratteristiche del nuovo contratto.

Il presente regolamento, tenuto conto delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia di affidamento dei servizi a terzi, costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute:

- a. nel V Piano Regionale Politiche Sociali 2022-2024, approvato con Del. G.R. n.353 del 14.03.2022;
- b. nella Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
- c. nel Regolamento Regionale 4/2007 e ss. mm. ii. attuativo della L.R. 19/2006;
- d. nel D. Lgs. n.117 del 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e ss. mm. ii;
- e. nel D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss. mm. ii.

ART. 2

COMPETENZE

L'Ufficio di Piano, mediante direttive ed indirizzi e nel rispetto del Piano Sociale di Zona vigente, della convenzione ex art. 30 del TUEL e della normativa nazionale e regionale, è organo competente alla predisposizione delle procedure di affidamento dei servizi.

Nella scelta della procedura contrattuale, nella selezione per l'individuazione del contraente privato, nella regolamentazione contrattuale, nell'esecuzione del contratto, l'Ufficio di Piano è tenuto ad operare nel rispetto dei principi e delle norme giuridiche dell'ordinamento comunitario, statale e regionale, nonché del presente regolamento.

In ogni caso, la scelta contrattuale deve risultare come la più opportuna per il perseguimento dell'interesse pubblico di cui l'Ambito Territoriale è portatore.

Con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 37 del Codice in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, l'ANAC ha chiarito nelle FAQ del 08.06.2016 che per gli affidamenti di servizi sociali <<In considerazione delle previsioni della legge n. 328/2000, gli obblighi di aggregazione e centralizzazione con riferimento agli affidamenti di servizi sociali possono essere assolti ricorrendo alle forme associative operanti nell'ambito territoriale di appartenenza>>.

ART. 3

CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dai Comuni e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali, mediante procedure volte a garantire

l'osservanza dei principi di efficacia, economicità, trasparenza, celerità, imparzialità, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

I partecipanti alle procedure di gara devono essere selezionati in relazione a requisiti di comprovata e specifica professionalità e le relative offerte valutate prevalentemente sulla base del rapporto qualità/prezzo, in rapporto pari a 70 (qualità)/30 (prezzo), come disciplinato dal successivo art.12. L'affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali a soggetti terzi deve avvenire attraverso procedure ad evidenza pubblica o, comunque, attraverso procedure comparative e competitive trasparenti, in grado di evidenziare l'imparzialità dell'Ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore e con riferimento specifico al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I procedimenti di affidamento dei servizi sociali a terzi, del settore privato o del privato sociale, sono disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss. mm. ii., fermo restando quanto espressamente previsto dal presente regolamento.

I procedimenti di affidamento dei servizi sociali a terzi, del settore privato o del privato sociale, sono:

- affidamento diretto;
- affidamento con procedura ristretta;
- affidamento con procedura aperta.

Gli esiti degli affidamenti sono sempre assoggettati a pubblicità come da normativa vigente.

Per i seguenti affidamenti si rinvia espressamente alla peculiare disciplina del Codice dei Contratti pubblici:

- a) Affidamenti il cui valore di stima sia pari o superiore alla soglia dei contratti di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) Affidamenti previsti all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 di importi inferiore alle soglie di cui all'art. 35 che avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1 e all'art. 42 e di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e delle linee guida ANAC n. 4/2016 (approvate dal Consiglio dell'Autorità dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. con relativa deliberazione del predetto consiglio n. 206 dell'1/03/2018).

Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, di cui all'art. 36 co. 6 del Codice dei Contratti pubblici, così come disciplinato per legge.

ART. 4

SOGGETTI DELL'AFFIDAMENTO

Partecipano alla gestione dei servizi sociali, nelle forme e nei modi previsti dalla L.R. 19/2006 e dal Regolamento Regionale n. 4/2007, e conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., tutti i soggetti pubblici, i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona.

Ai fini della organizzazione e gestione dei servizi sociali, Il Codice del Terzo settore istituisce la categoria generale degli enti del Terzo settore (ETS), che è definita nei suoi elementi essenziali all'art. 4 a cui si applicano anche le norme del Codice civile.

I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente per le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, le parrocchie e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine potranno essere sottoscritte apposite convenzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento Regionale attuativo, laddove le attività oggetto di convenzione risultino coerenti con gli obiettivi del Piano Sociale di Zona.

L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi deve avvenire, provvedendo alla scelta del contraente, attraverso procedure ad evidenza pubblica, previste dalla legge, ex art. 55- comma 1- della L.R. n.19/2006, ovvero attraverso procedure trasparenti in grado di evidenziare l'imparzialità dell'ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore.

ART. 5

RAPPORTO DI AFFIANCAMENTO E CONVENZIONE

Nel rapporto tra l'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo e i soggetti del Terzo Settore, i quali non presentano organizzazione di impresa (le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, le parrocchie e gli altri soggetti senza scopo di lucro, organizzati in forma associativa), in osservanza della L.R. n. 19/2006 e del R.R. n. 4/2007 ss.mm.ii. in combinato disposto con l'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., si configura esclusivamente un **rapporto di affiancamento** per la realizzazione dei servizi di rete, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, sicché all'Ambito è preclusa ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione.

Nel rapporto tra l'Ambito Territoriale e detti soggetti la convenzione viene indicata, ex art.19 della l. r. n.19/2006, quale strumento, per l'ente, cui ricorrere per la definizione dei servizi di rete da attuare.

L'Ambito Territoriale, previa informazione da rendere a mezzo di avviso pubblico, contenente l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, nell'individuazione di detti soggetti con cui stipulare la convenzione, dovrà tener conto:

- a) della compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare;
- b) dell'attività svolta sul territorio di riferimento;
- c) dell'esperienza documentata maturata con riferimento alla tipologia del servizio da realizzare.

Nella convenzione dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

ART. 6

MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona, secondo quanto disciplinato dall'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 7

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Ai fini della selezione preliminare dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi sociali, si terrà conto dei seguenti indicatori, professionali ed organizzativi, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura pubblica:

- a) Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti fino all'entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo settore, secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 117/2017;

- b) Fini statutarie e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto o dell'affidamento;
- c) Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura e alle dimensioni del servizio da affidare in gestione;
- d) Sussistenza della regolarità contributiva (DURC);
- e) Esperienza documentata nel settore oggetto del servizio degli ultimi tre anni;
- f) Presenza documentata delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio;
- g) Possesso di un fatturato almeno pari all'importo posto a base di gara;
- h) L'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi pari all'importo a base di gara;
- i) Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali, documentata per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;
- j) Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi, possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma. Solo il requisito dell'esperienza triennale può essere documentato dal soggetto capofila della medesima associazione temporanea.

I soggetti cui affidare la gestione dei servizi devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ove applicabili.

ART. 8

CRITERIO DEL PREZZO AI FINI DELLA AGGIUDICAZIONE

Al fine della aggiudicazione delle gare di qualsiasi importo, è fatto divieto, in ogni caso, di ricorrere al criterio del massimo ribasso restando esclusivamente applicabile, come metodo di riferimento, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 95, co. 3), in cui il prezzo e la qualità ricevono uguale attenzione nella fase di valutazione.

E' escluso in ogni caso dal metodo del ribasso il costo del personale utilizzato per il servizio da esternalizzare e gli oneri di sicurezza aziendale.

La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 95 co. 10bis del Codice dei Contratti pubblici.

Pertanto, nella procedura di valutazione delle proposte, al criterio del prezzo dovrà essere assegnato un punteggio fino al limite massimo di 30 punti su 100 del punteggio complessivo. Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire al prezzo per ciascuna proposta presentata, l'Ambito Territoriale, adotta la seguente formula di calcolo:

$$\frac{\text{valore dell'offerta minima presentata}}{\text{valore dell'offerta considerata}} \times 30$$

ART. 9

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, in quanto responsabile degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti la Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n.267/2000 ed il Piano Sociale di Zona dell'Ambito Sociale

Territoriale di Gagliano del Capo, è il responsabile dei procedimenti di gara ai sensi del vigente codice dei contratti.

Egli potrà delegare compiti operativi ad un componente dell'Ufficio avente adeguata competenza.

Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Piano e, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge anche le funzioni di responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il responsabile del procedimento svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

ART.10

DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA

Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a base d'asta, il Responsabile del Procedimento deve tener conto dell'incidenza del costo delle risorse professionali da impiegare, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso, e comunque tale prezzo dovrà risultare non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali.

Il Responsabile del Procedimento, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale, dovrà fare riferimento **esclusivo** ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, e verificare il rispetto delle norme di previdenza e assistenza, nonché delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART.11

COMMISSIONE DI GARA

Le offerte di ogni gara che sia espletata dall'Ufficio di Piano vengono valutate da una Commissione nominata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, composta dai componenti il medesimo organo e/o da soggetti esterni, all'uopo individuati dal Responsabile prevedendo per i soli commissari esterni un compenso pari a 50 euro oltre oneri per ogni seduta della Commissione. Nel caso in cui, per motivi tecnici-informatici, la Commissione sia impossibilitata a procedere alle relative incombenze, verrà riconosciuta una indennità pari al 50%.

ART.12

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del presente Regolamento, si procederà, nella valutazione dell'offerta per l'aggiudicazione dei servizi, utilizzando appositi criteri, da prevedere nella definizione dei relativi bandi di gara, che solo a titolo esemplificativo qui si riportano. Si precisa, all'uopo, che tali criteri verranno precisati, di volta in volta, avendo riguardo alla specificità del servizio oggetto di gara.

A. QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA:

Max Punti XX, così articolati:

- **Possesso certificazione di qualità**
Punti da x-y

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:

-Certificazioni del sistema di gestione della qualità secondo la standard UNI EN ISO 9001/2000 per il servizio specifico oggetto di gara;

- Certificazioni del sistema di gestione della qualità dei servizi diversi da quello oggetto di gara;
- Altre certificazioni.

➤ **Dotazione strumentale**

Punti da x-y

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:

- Possesso di autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone disabili;
- Altri mezzi di sussidio per lo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento;
- Sede operativa;

➤ **Capacità di contenimento del turn over degli operatori**

Punti da x-y

% annua contratto a tempo indeterminato cessati = $\frac{\text{n. contratti a tempo indeterminato cessati}}{\text{numero dei lavoratori di inizio periodo}}$

% dei contratti a tempo indeterminato cessati nel triennio = $\frac{\% \text{ anno 2020} + \% \text{ anno 2021} + \% \text{ anno 2022}}{3}$

tasso di turn over	≤ 10%
	> 10% ≤ 20 %
	> 20%.

Nel calcolo della percentuale del tasso di turn over, l'operatore economico non dovrà tenere conto delle modifiche del personale intervenute relativamente ai cambi di gestione ovvero i cambi di appalto, oggetto di clausola sociale, pertanto nel calcolo dei contratti cessati bisogna annoverare solo i dipendenti dimissionari e i licenziati. Siffatta circostanza deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante p.t..

- **Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio.** L'operatore economico oltre al personale necessario allo svolgimento del servizio oggetto della gara d'appalto, dovrà dimostrare (allegando per ciascuna figura aggiuntiva apposito Curriculum Vitae aggiornato, datato e firmato), al fine dell'assegnazione del punteggio, di disporre nel proprio organico di altro personale con le medesime qualifiche professionali previste dal R.R. 4/2007 per lo specifico servizio oggetto della gara d'appalto:

Punti da x-y

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO

L'elenco delle figure aggiuntive proposte è da compilarsi secondo il prospetto che segue. Ai fini dell'assegnazione del punteggio, le informazioni contenute nella suddetta tabella dovranno essere presenti nel Curriculum Vitae della figura professionale indicata. In caso contrario, il punteggio non verrà assegnato.

Cognome e nome	
-----------------------	--

Titolo di studio	
Ruolo proposto	
Esperienze lavorative nel ruolo proposto a partire dalla più recente	
Tipologia del contratto lavorativo (il punteggio verrà assegnato nel solo caso di lavoro subordinato)	
Monte orario lavorativo settimanale (il punteggio verrà assegnato se il dipendente è occupato per un monte orario \geq al 50% del CCNL)	
Durata del contratto di lavoro (il dipendente dovrà risultare assunto alla data di presentazione della candidatura dal almeno 6 mesi, anche non continuativi, negli ultimi due anni; il termine di due anni verrà conteggiato a partire dalla data di presentazione dell'istanza di candidatura)	

➤ **Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali**

Punti da x-y

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO

per ogni partenariato e/o impegno a sottoscriverlo, da parte dell'istituzione pubblica (il partenariato e/o l'impegno a sottoscriverlo deve espressamente riguardare il servizio oggetto dell'affidamento, mediante indicazione dello stesso nell'oggetto) diversa dall'ente appaltante procedente ovvero l'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo e/o dai Comuni che aderiscono all'Ambito.

➤ **Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti**

Punti da x-y

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO

per l'espletamento dello specifico servizio in orari e giorni extra rispetto a quelli previsti dai regolamenti di Ambito, per ogni attività volta ad aiutare l'utente

– 1 ora di flessibilità oraria (antimeridiana o pomeridiana)*
– 2 ore di flessibilità oraria (antimeridiana o pomeridiana)*
– Servizio erogato nelle festività/ domenica

B. QUALITA' DEL SERVIZIO:

Max Punti XX, così articolati:

➤ **Capacità progettuale adeguata**

Punti da x-y

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO

-capacità progettuale evinta dalla relazione descrittiva del progetto complessivo, in relazione alla strutturazione dello stesso;

-implementazione oraria dell'assistente sociale Coordinatrice del servizio oggetto di affidamento;

-implementazione oraria dell'educatore;

-implementazione oraria degli OSS;

-gestione della eventuale quota di compartecipazione dell'utenza.

- **Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti**

Punti da x-y

A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO

• Realizzazione di almeno brochure descrittive del servizio e presentazione del servizio oggetto di affidamento in conferenza stampa
• Realizzazione nel Comune capofila e/o nei Comuni afferenti l'Ambito di un convegno sul servizio oggetto di affidamento
• Realizzazione di attività ludiche / laboratoriali sul territorio/ eventi/spettacoli

- **Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza con precisazione degli strumenti:**

Punti da x-y

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO

utilizzo di schede, questionari e rilevazione della customer satisfaction per documentare e valutare l'attività realizzata, per verificarne la qualità e per l'esercizio del controllo sul raggiungimento degli obiettivi, nonché sul grado di soddisfacimento dell'utenza con le quali la ditta andrà ad assicurare i flussi informativi con l'Ambito sul servizio; i punti saranno ripartiti secondo il seguente criterio:

somministrazione di questionari con cadenza mensile
somministrazione di questionari con cadenza bimestrale
somministrazione di questionari con cadenza trimestrale

Si specifica che detti questionari una volta elaborati dovranno essere formalmente trasmessi all'Ambito secondo la cadenza scelta.

C. QUALITA' ECONOMICA:

Max Punti XX

- **Compartecipazione eventuale del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di prestazioni migliorative del servizio** (formazione professionale del personale dipendente, supervisione dei casi, supervisione dei dipendenti al fine di scongiurare il burn-out degli stessi...). L'operatore economico al fine dell'assegnazione del punteggio oltre ad indicare la compartecipazione finanziaria dovrà anche specificare il tipo di apporto.

Punti da x-y

A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO

Compartecipazione finanziaria $\geq 1\% \leq 2\%$ della somma a basta d'asta
Compartecipazione finanziaria $> 2\% \leq 3\%$ della somma a basta d'asta
Compartecipazione finanziaria $> 3\%$ della somma a basta d'asta

Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari a 70 (100 meno 30), dove 30 è il punteggio massimo assegnato alla valutazione del prezzo.

Art. 13

AFFIDAMENTO DIRETTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE IN AFFIDAMENTO DIRETTO

L'affidamento diretto di beni, servizi e forniture avviene secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso il ricorso al mercato elettronico MePA della CONSIP Spa, laddove è presente il relativo codice prodotto.

Sono eseguite in affidamento diretto i servizi e forniture il cui importo complessivo non sia superiore alla soglia dei contratti di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Per importi inferiori a 40.000 euro¹, l'acquisizione di beni servizi e forniture può avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta, sempre attraverso il MePa.

Ai fini dell'aggiudicazione le stazione appaltante verifica esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. La stazione appaltante deve verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.

Nella determinazione dell'importo a base d'asta il Responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta, riscontrati sul MePA.

Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato ovvero quando l'importo della spesa sia inferiore a 40.000² euro, con esclusione dell'IVA, è consentito prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere alla trattativa diretta, anche tramite MePA, nel rispetto del principio di rotazione.

ART.14

ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA COPROGETTAZIONE

L'Ambito al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo alla emersione di nuove domande e diversi bisogni sociali, possono indire, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale, e entro i limiti di una dimensione economica sotto la soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell'area dei servizi alla persona e alla comunità, tenuto conto altresì di quanto disciplinato dalle "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" approvate con Delibera dell'ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016.

Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, per i quali risulta oggettivamente complesso definire preliminarmente l'impostazione tecnico-organizzativa e le esigenze finanziarie.

Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione negli appositi albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l'iniziativa da realizzare;
- c) presenza di sedi operative nel territorio oggetto dell'intervento, attive da almeno un anno al momento dell'avvio dell'iniziativa;
- d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto dell'iniziativa ovvero in settori affini ad esso;
- e) presenza di figure professionali adeguate all'iniziativa da realizzare, operative all'interno dell'impresa;

¹ Con riferimento all'importo riportato si precisa che si terrà conto delle eventuali deroghe disciplinate dal Legislatore. A titolo meramente esemplificativo allo stato attuale e sino al 30.06.2023 l'importo è quello fissato dal Legislatore nell'art. 1 della L.n. 120/2020 e nell'art. 51 della Legge 108/2021.

² Con riferimento all'importo riportato si precisa che si terrà conto delle eventuali deroghe disciplinate dal Legislatore. A titolo meramente esemplificativo allo stato attuale e sino al 30.06.2023 l'importo è quello fissato dal Legislatore nell'art. 1 della L.n. 120/2020 e nell'art. 51 della Legge 108/2021.

- f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali di tutti gli operatori;
- g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel corso delle attività prestate.

Le istruttorie pubbliche si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto, regolato, per quanto non specificatamente previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento, dalle previsioni dei regolamenti d'Ambito. In ogni caso vanno garantiti i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative, fermo restando ai fini del coinvolgimento quanto previsto dal Patto di partecipazione sottoscritto da tutti i soggetti del Terzo settore all'esito della fase di concertazione.

L'Ambito territoriale, valutata l'opportunità di indire una istruttoria pubblica, ne dà formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all'iniziativa. Nell'esperienza dell'istruttoria pubblica dovranno essere definite le seguenti fasi:

- a) presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica oggetto dell'iniziativa;
- b) definizione delle modalità e dei tempi di lavoro;
- c) presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti;
- d) elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto d'intervento.

L'istruttoria pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per i quali gli ambiti definiscono forme e modalità di collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità, attraverso la stipula di una convenzione.

ART. 15

ALBO DEGLI OPERATORI QUALIFICATI

L'Ufficio di Piano, mediante adeguata pubblicità, istituisce e compone un proprio Albo dei soggetti del terzo Settore e degli operatori economici privati di fiducia.

Tale modalità è tesa sia all'individuazione delle ditte da invitare alle procedure negoziate fuori MePA, sia all'affidamento diretto dei servizi oggetto del presente regolamento realizzando una concreta economia di tempi e procedure, seppure nel rispetto della normativa in materia e dei criteri di trasparenza, di concorrenzialità e di pubblicità, laddove i codici prodotti del servizio non trovano riscontro sul mercato elettronico MePA della CONSIP SpA.

A tale Albo l'Ufficio di Piano può attingere per l'affidamento di servizi il cui importo, al netto di IVA, sia inferiore alla soglia comunitaria, attualmente indicata e recepita dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Albo è suddiviso in sezioni inerenti i servizi o le forniture che si intendono affidare ed è sottoposto ad apposito regolamento di Ambito. È aggiornato periodicamente con determina dirigenziale.

ART. 16

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

In un quadro di tutela prioritaria dei cittadini e degli utenti tutti i servizi sociali, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nella erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi, e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte dell'Ambito titolare del servizio.

Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore.

Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali avranno scadenza trimestrale.

Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche ispettive suddette avranno scadenza semestrale.

I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.

ART. 17

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale relativo, l'Ambito si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per l'esatto adempimento.

ART. 18

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa di settore disciplinante i servizi sociali nazionale e regionale vigente.

ART. 19

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione all'Albo e sul sito web del comune capofila.